



Procura Generale della Repubblica
CATANZARO

Ordine di servizio n 6/2018

Con circolare Ministeriale DOG.15/02/2018.0039416.U acquisita al numero protocollo 1559.E dello scrivente Ufficio Generale il 16 febbraio 2018 è stato comunicato che, in data 12 febbraio 2018, è stato sottoscritto in via definitiva il CCNL triennio 2016-2018.

Con il presente ordine di servizio si evidenziano, con le espresse indicazioni operative ove necessario, le novità e le differenziazioni in relazione agli istituti di maggiore, e generale, applicazione rinviando per tutti gli altri casi alla normativa contrattualistica la cui copia è a disposizione presso la segreteria del personale e/o reperibile nella "shared folder" dalle singole postazioni lavoro.

Orario di lavoro Art. 17

Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, deve essere previsto un intervallo per pausa, non inferiore a trenta minuti, ai sensi dell'art. 23 (nb= il comma 4 del richiamato articolo 23 dispone che: *La prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per legge, quali ad esempio le operazioni di sdoganamento e le udienze giudiziarie.*)

Rilevazione dell'orario e ritardi Art. 24

Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.

In caso di mancato recupero, si opererà la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio come per legge..

Resta fermo quanto previsto in sede di codice disciplinare.

Lavoro straordinario e riposi compensativi Art. 25

Le prestazioni di lavoro straordinario, richieste dal responsabile l'ufficio o la segreteria con indicazione del personale da utilizzare e del numero di ore occorrenti, debitamente autorizzate dallo scrivente Dirigente, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi a giorni o a ore entro il termine massimo di 4 mesi.

Orario di lavoro flessibile Art. 26

L'eventuale debito orario deve essere recuperato nell'ambito del mese successivo a quello di riferimento, secondo le modalità e i tempi concordati dal responsabile l'ufficio o la segreteria con lo scrivente dirigente.

Ferie e recupero festività soppresse Art. 28

Le ferie non possono essere fruite ad ore.

Vanno, previo parere del responsabile l'ufficio o la segreteria, richieste non meno di tre giorni prima del primo giorno in cui si intende fruire delle stesse.

Per il periodo feriale 1 giugno/15 settembre e per il periodo natalizio saranno autorizzate previa predisposizione di apposito "piano ferie"

Ferie e riposi solidali Art. 30

Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute (in materia si attendono maggiori chiarimenti in relazione alla operatività dell'istituto)

Permessi retribuiti Art. 31

Sono confermati nei numeri e nelle modalità i permessi retribuiti a domanda del dipendente per i seguenti casi da documentare debitamente:

a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;

b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 36 e 50 della legge 76/2016: giorni tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso.

c) Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi possono essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio (per le unioni civili vedi articolo 49).

Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari Art. 32

In aggiunta ai permessi di cui al precedente articolo 31 al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari detti permessi :

a) non sono fruibili per frazione di ora

b) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;

c) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore, salva, per espressa disposizione dello scrivente, la possibilità nelle giornate di rientro di complessive nove ore.

Dal raffronto con il precedente articolo 18 del CCNL 2006-2009

a) i permessi in oggetto non sono più fruibili in giornata ma esclusivamente ad ore (sei o nove);

b) non sono più soggetti a documentazione.

Si rammenta che detti permessi possono essere concessi, nella piena discrezionalità dell'Ufficio, compatibilmente con le esigenze di servizio

Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge Art. 33

I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Tali permessi possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi in oggetto, deve predisporre una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese, salvo i casi di necessità e urgenza per cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, nonché ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge 53/2000 (gravi patologie del coniuge, parenti ed affini sino al secondo grado), per le medesime esigenze

organizzative dell'ufficio il dipendente che fruisce di detti permessi comunica all'ufficio i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

Congedi per le donne vittime di violenza Art. 34

Si rinvia alla normativa

Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici Art. 35

Sono riconosciuti, in aggiunta ai permessi già indicati, specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

La domanda di fruizione dei permessi è presentata nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni.

Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

L'assenza per i permessi in oggetto è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione.

L'attestazione è inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura

I permessi in oggetto sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

Non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

Sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative.

Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

I permessi orari in oggetto possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa, e in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.

In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante:

a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;

b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante l'attestazione di presenza da parte del medico o della struttura, anche privata.

Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura medica.

Permessi orari a recupero Art. 36

I permessi orari giornalieri, previo visto del responsabile l'ufficio o segreteria di appartenenza del dipendente e autorizzazione del Dirigente, non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue.

Per consentire al responsabile dell'ufficio di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, in applicazione degli ordine di servizio n 3 del 20 novembre 2012 e n 6 del 2 febbraio 2017, la richiesta del permesso, superiore ai 20 minuti, deve essere effettuata, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal responsabile, con almeno due ore di anticipo sull'orario di assenza temporanea dal servizio.

I permessi brevi inferiori a venti minuti prima di essere presentati all'ufficio del personale essere corredati e autorizzati dal responsabile dell'ufficio o della segreteria a cui è addetto il dipendente.

L'uscita e il rientro per i permessi in oggetto comportano l'obbligo della timbratura e l'autorizzazione cartacea.

A parziale dell'ordine di servizio n. 6/2017 i permessi in oggetto andranno recuperati entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo.

Il recupero sarà effettuato nelle giornate lavorative di sei ore, non superando in ogni caso le nove ore giornaliere.

I recuperi superiori alle tre ore potranno essere effettuati nella giornata di sabato

Assenze per malattia Art. 37

Le assenze dovute a *day-hospital*, al ricovero domiciliare certificato dalla struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di *day-surgery*, *day-service*, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dovute per ricovero ospedaliero e ai conseguenti periodi di convalescenza.

L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, anche per ottemperare alle disposizioni impartite (messaggio 3265 del 9 agosto 2017) dall'INPS in materia di visita fiscale, deve essere comunicata, ESCLUSIVAMENTE, alla segreteria del personale tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro, tra le ore 7,35 e le ore 8,15 del giorno in cui si verifica l'evento morboso, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.

Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione alla segreteria del personale, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato alla segreteria del personale, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità , 9/13 – 15/18.

Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla segreteria del personale.

Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita Art. 38

I giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle terapie nei casi di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili sono escluse dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto.

In tali giornate il dipendente ha diritto all'intero trattamento economico previsto dai rispettivi CCNL.

L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.

Rientrano nella disciplina in oggetto anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.

I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente.

Aspettative Articoli 40, 41,42

Nulla risulta modificato in relazione al previgente contratto

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche Art. 45

Sono concessi permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture.

Diritto allo studio Articolo 46

Nulla risulta modificato in relazione al previgente contratto

Congedi per la formazione Articolo 47

I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio

Nulla risulta modificato in relazione al previgente contratto

Unioni civili Art. 49

Le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.

Si comunichi al personale in servizio, alle OO.SS. e alle R.S.U.

Per conoscenza al Signor Procuratore Generale e Signor Avvocato Generale.

Se ne inserisca copia nel sito ufficiale dello scrivente Ufficio Generale.

Catanzaro 20 febbraio 2018

Il Dirigente
(Caglioti Gaetano Walter)

